



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/07/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:

NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico per ottemperanza

in data 02/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1655/2024 depositato il 20/03/2024, relativo alla sentenza n. 2198/2022 sezione 08

proposto da

Dedalo S.r.l. Inc.te Imm.re San Galdino Srl - 11688090155

Difeso da

Vito Antonio Martielli - MRTVNT63P06A048N

ed elettivamente domiciliato presso martiellivito@arubapec.it

contro

Comune di San Donato Milanese - Via Cesare Battisti, 2 20097 San Donato Milanese MI

elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Come riportate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Dedalo SRL, quale società incorporante la Immobiliare San Galdino SRL, proponeva in data 20/3/2024 ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro il Comune di San Donato Milanese per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla Sentenza n. 2198/2022, pronunciata dalla Sez. n.8 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, depositata in data 20.7.22 e passata in giudicato.

Si faceva presente nel ricorso che la Corte con la Sentenza indicata aveva accolto il ricorso relativa all'IMU anno 2015, condannando il Comune al rimborso di euro 3.588,00. Tuttavia, pur essendo divenuta esecutiva la Sentenza, il Comune non vi aveva dato esecuzione mediante il pagamento di quanto prescritto.

Il Comune di San Donato Milanese depositava una nota con cui informava la Corte dell'avvenuto pagamento di quanto prescritto dalla Sentenza della Corte in ragione della soccombenza con mandato in data 21.3.2024.

La parte ricorrente presentava memoria con cui, pur prendendo atto dell'ottemperanza, rilevava il ritardo nel pagamento da parte del Comune di oltre 2 anni dalla pronuncia della Sentenza e solo a seguito del ricorso presentato, chiedendo la condanna alle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, nel prendere atto dell'avvenuto pagamento dell'importo per il quale risulta proposto il giudizio di ottemperanza, ritiene di dichiarare chiuso il giudizio per avvenuta esecuzione della Sentenza n. 2198/2022. Per quanto concerne le spese di lite, considerato che il Comune non ha dato esecuzione a quanto prescritto dalla Corte, se non a distanza di due anni e solo a seguito della presentazione del ricorso per ottemperanza, condanna il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara chiuso il giudizio di ottemperanza per avvenuta esecuzione del pagamento prescritto dalla Sent. N. 2198/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano (Sez. n. 8) e condanna il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 400,00.

Il Giudice

Fabio Napoleone